

L'estintore omologato: il valore aggiunto sul mercato

■ Massimo Nazzareno Bonfatti

L'abstract

Il decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 prevede che gli esemplari di estintori portatili d'incendio siano conformi ai rispettivi prototipi omologati. Consideriamo, ora, l'omologazione degli estintori portatili d'incendio e utilizziamola come occasionale strumento descrittivo. È un prodotto dotato di norma tecnica che, individuandone le prestazioni descrittive e funzionali, ne permette la caratterizzazione tecnica antincendio in maniera abbastanza esauriente.

Possiede tutte le caratteristiche di un classico sistema omologativo nazionale e di corrispondenti sistemi comunitari. Quando il Legislatore associa a quel prodotto un rischio sensibile da cui tutelare il "consumatore" (utente finale), o perché lo comporta o perché lo evita, può decidersi di integrare la tracciabilità derivante dalla semplice identificabilità tecnica con un sistema di tracciabilità organizzato dall'Autorità stessa che ne faciliti l'individuazione geografica, commerciale, funzionale.

Qualora il sistema di tracciabilità integrativo sia legittimamente stabilito in ambito nazionale, si parla di "omologazione" (o "approvazione di tipo") e il "prototipo certificato" diventa "prototipo omologato" (o "prototipo approvato").

È uno strumento di tutela dei cittadini proprio della sovranità statale che non interferisce minimamente con l'identificazione e la conformità tecnica del prodotto. È istituito, contestualmente, l'obbligo del fabbricante di emettere una dichiarazione di conformità, per ciascun esemplare di estintore portatile



d'incendio, che ne attesti la conformità al prototipo omologato/certificato.

La dichiarazione, oltre alla essenziale conformità al prototipo di cui all'omologazione, può contenere tutte quelle informazioni che il Legislatore ritiene utile per garantire, nel sito di utilizzo finale, l'uso inteso dalla norma tecnica applicata.

Il sistema omologativo è un sistema che permette di impostare un controllo sull'attività di commercializzazione del prodotto. Ciò per aumentare la certezza sulla identità tra il prodotto che si sta effettivamente installando con la descrizione tecnica del prodotto che si ha intenzione di installare.

È un sistema di autorizzazione alla commercializzazione.

I sistemi, o regimi, di autorizzazione alla

commercializzazione hanno tutti il medesimo obiettivo, possono avere procedure diverse di realizzazione, ma spesso hanno strumenti simili.

L'estintore portatile d'incendio è soggetto a due distinti regimi di autorizzazione alla commercializzazione: uno nazionale che dice che "spegne" l'altro, comunitario, che dice che "non scoppia"!

Prescindendo dalla dichiarazione di conformità e dalla norma tecnica individuante il prodotto conforme, il Legislatore, poi, può prevedere misure tecnico procedurali aggiuntive qualora ritenga possano apportare migliorie alla gestione del prodotto a tutela del consumatore (utente finale).

In questo caso esiste differenza tra il "prototipo omologato" e il "prototipo certificato"! Stiamo parlando quindi della sfera di competenza che attiene appunto al sistema omologativo: al valore aggiunto dell'omologazione.

Le misure riguardano la produzione in fabbrica, la disponibilità per ogni esemplare del "libretto uso e manutenzione" nonché la garanzia della conformità alla PED.

Il vero valore aggiunto, negli estintori portatili d'incendio come in molti altri prodotti, è l'organizzazione del sistema di vigilanza di cui l'omologazione è la base di partenza.

Questa si avvale dell'organizzazione del sistema di commercializzazione.

Il decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 prevede all'articolo 4 che gli esemplari di estintori portatili d'incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, (omissis), devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati. Ma a questo punto risulta pertinente porsi alcune domande.

Cosa è il "prototipo omologato"? Che significa "omologato"? cosa si intende per "commercializzato"?

Ma il prototipo omologato non è stato già "provato e addirittura già "certificato"?

E se è certificato non è anche omologato?

Facendo le prove si certifica oppure si omologa?

Si pongono molte domande su questi termini

ni che spesso vengono pronunciati meccanicamente in contesti che ne forzano un significato improprio dovuto alla mancanza di chiarezza che li avvolge, anche tra gli “addetti ai lavori”.

Proviamo a dare un contributo che non riguardi necessariamente solo gli estintori portatili d'incendio, ma molte tipologie di prodotti. Tutti caratterizzati usualmente da una funzione di sicurezza, nel nostro caso “sicurezza antincendio”.

Il provvedimento citato già presenta una serie di definizioni che non si vuole minimamente mettere in dubbio, ma si pensa di fornire una interpretazione funzionale dei significati implicati dall'istituto dell'omologazione comune anche ad altri prodotti antincendio.

Si coglie l'occasione, inoltre, per precisare l'identità funzionale tra il vecchio termine “approvazione di tipo”, ancora utilizzato per alcune specie merceologiche, e il termine “omologazione” di più recente adozione.

Il sistema omologativo

Consideriamo, ora, l'omologazione degli estintori portatili d'incendio e utilizziamola come occasionale strumento descrittivo.

Uno strumento, peraltro, ben calibrato presentando tutte le caratteristiche di un classico sistema omologativo nazionale e di corrispondenti sistemi comunitari.

L'estintore è infatti un prodotto dotato di norma tecnica che, individuandone le prestazioni descrittive e funzionali, ne permette la caratterizzazione tecnica antincendio in maniera abbastanza esauriente.

PRIMA FASE

Prove ed emissione di un rapporto di prova

Il fabbricante individua un prototipo di estintore portatile d'incendio e ne confeziona degli esemplari che fa sottoporre a prove prestabilite. Il laboratorio descrive la campionatura provata.

Inoltre presenta norme tecniche di supporto alle verifiche in produzione e a quelle di conformità, nonché specifiche tecniche utili al mantenimento in servizio.

SECONDA FASE

Esame dei risultati di prova ed attestazione della conformità (Emissione del Certificato)

Il fabbricante fa esaminare i risultati delle prove unitamente alle procedure con cui sono stati ottenuti per riscontrare la conformità alla configurazione voluta dalla regola dell'arte. Qualora previsto, è attribuita una classificazione. Nel caso degli estintori portatili d'incendio la norma tecnica fornisce gli esami necessari, i criteri di accettabilità e le modalità di attribuzione della classificazione (capacità estinguente).

In questo contesto normativo, il Legislatore si pone l'obiettivo ideale di fornire a ciascun “consumatore” (l'utente finale) proprio l'estintore portatile d'incendio appositamente individuato e costruito per lui secondo la specifica regola dell'arte formulata dagli operatori comunitari esperti.

Risultando ciò di utopica attuazione, il Legislatore crea un “sistema” che si prefigge un risultato equivalente. Giuridicamente equivalente, in quanto si tratta di un diritto tutelato dalla UE: garantire la sicurezza dei cittadini.

Il “sistema” prevede:

- prima di tutto di sottoporre a prove un prototipo noto
- in una seconda fase, se accertata, di attestarne la conformità ad una configurazione prestabilita dal normatore.

Nella seconda fase (attestazione/certificazione) si prende atto dei riscontri che permetto-

Soggetto operante	Azione	Documento
Organismo di Prova (Laboratorio)	Svolge le Prove su prototipi noti	RAPPORTO di PROVA
Organismo di Attestazione della Conformità (AoC) (di "Certificazione")	Esamina i risultati di prova e Attesta la Conformità	ATTESTATO (Certificato se su delega statutale)
Autorità Pubblica (notificante)	Registra i riferimenti distintivi del "Prototipo Certificato"	OMOLOGAZIONE (o Approvazione di Tipo)

Schema 1 - Caratterizzazione tecnica ed Autorizzazione all'immissione in commercio

no di attribuire le prestazioni misurate/evidenziate agli esemplari sottoposti a prova (prototipi).

Poi di estendere tali prestazioni a tutti i futuri esemplari costruiti, realizzati e confezionati come quelli provati.

Essi, infatti, saranno descritti con la medesima documentazione tecnica che individua i prototipi provati (campionatura di prova).

Questa documentazione tecnica descrittiva, unitamente a quella sperimentale (certificato e rapporto di prova), individua la prestazione e costituisce il "Prototipo certificato".

Esso è la caratterizzazione tecnica di un oggetto o manufatto conforme alle disposizioni applicabili espressa da un tecnico abilitato a farlo secondo la legislazione vigente.

A questo punto è utile prendere atto che ciò sarebbe già sufficiente per quella identificabilità tecnica spesso desiderata dagli operatori economici nell'ambito di specifiche gestioni di mercato.

Una identificabilità tecnica che è già considerata sufficiente nei casi circoscritti da situazioni contingenti (es.: reazione al fuoco D.M. 26/06.1984 art.10 - esemplare unico o produzione limitata).

Quando, invece, il Legislatore ritiene che a quel prodotto sia associato un rischio sensibile da cui tutelare il "consumatore" (utente finale), o perché lo comporta o perché lo evita, può decidersi di integrare la tracciabilità derivante dalla semplice identificabilità tec-

nica con un sistema di tracciabilità organizzato dall'Autorità stessa che ne faciliti l'individuazione geografica, commerciale, funzionale. Una tracciabilità che renda possibile effettuare azioni mirate, commisurate all'entità del mercato effettivamente associabile, prendendo atto con maggiore rapidità dei riscontri rilevati.

Questa integrazione ha già luogo con la semplice "registrazione" del "Prototipo certificato" secondo procedure stabilite dall'Autorità.

Qualora il sistema di tracciabilità integrativo sia legittimamente stabilito in ambito nazionale, si parla di "omologazione" (o "approvazione di tipo") e il "prototipo certificato" diventa "prototipo omologato" (o "prototipo approvato").

Con queste finalità e peculiarità attuative, appare evidente che l' "omologazione" non può che essere di esclusiva statutale. Uno strumento di tutela dei cittadini proprio della sovranità statutale che non interferisce minimamente con l'identificazione e la conformità tecnica del prodotto.

Mentre invece attiene alla garanzia nel tempo di quella caratterizzazione e conformità medesime, la cui permanenza è riscontrabile solo mantenendone viva la tracciabilità geografica, commerciale e funzionale a tutela dell'incolumità pubblica e privata.

L'omologazione non è il perfezionamento conclusivo di una caratterizzazione tecnica,

ma lo strumento di partenza per il suo controllo organizzato dall'Autorità (Vigilanza).

La Dichiarazione di conformità

Nello stabilire l'obbligo di registrazione - omologazione - il Legislatore definisce le condizioni di applicabilità della stessa.

Negli estintori portatili d'incendio, per esempio, l'omologazione è condizione sia per l'installazione che per il mantenimento in servizio, ma anche per la semplice immissione in commercio (commercializzazione) del prodotto stesso.

«Dichiarazione di conformità» (lett.f art.3 D.M.7.01.2005)

Si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:

- 1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2
- 2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio

È istituito, contestualmente, l'obbligo del fabbricante di emettere una dichiarazione di conformità, per ciascun esemplare di estintore portatile d'incendio, che ne attesti la conformità al prototipo omologato/certificato.

La dichiarazione, comune in tutti questi "sistemi" di registrazione sia nazionali che comunitari, implica un coinvolgimento diretto del fabbricante sullo specifico esemplare e le rispettive prestazioni.

Essa è posta come concreto riferimento documentale per il "consumatore" (utente finale): un assoluto documento d'identità giuridica, commerciale e tecnica dell'esemplare commercializzato.

Sostanzialmente si chiude il "cerchio"!

Si fornisce al "consumatore" (utente finale) un estintore portatile d'incendio equivalente

a quello che sarebbe stato costruito, idealmente, per lui secondo la specifica regola dell'arte formulata dagli operatori comunitari esperti. Gli si dà anche il documento che attesta proprio questo!

Si ritiene importante evidenziare il ruolo della dichiarazione di conformità: un documento, sostanzialmente una "dichiarazione sostitutiva di atto notorio", che permette al prodotto di uscire formalmente dall'anonimato tecnico ed acquisire una diretta valenza giuridica sin dall'immissione in commercio.

Cioè già da quando può essere individuato e accettato, ben prima dei consueti processi di installazione e/o posa in opera, nonché essere oggetto di controlli in stoccaggi o nei mezzi di trasporto in occasione di spostamenti.

È il presupposto perché i "consueti processi di installazione e/o posa in opera" non si espletino in presenza di documentazione, a dir poco, impropria.

La dichiarazione, oltre alla essenziale conformità al prototipo di cui all'omologazione, può contenere tutte quelle informazioni che il Legislatore ritiene utile per garantire, nel sito di utilizzo finale, l'uso inteso dalla norma tecnica applicata.

Pertanto questo documento, unitamente ai possibili allegati, permette l'acquisizione di tutte quelle informazioni utili dalla progettazione, all'accettazione in cantiere continuando con il disimballo, all'installazione, alla posa in opera, all'utilizzo, alla pulitura, alla manutenzione fino allo smaltimento.

L'autorizzazione alla commercializzazione

Il sistema omologativo è un sistema che permette di impostare un controllo sull'attività di commercializzazione del prodotto.

Ciò per aumentare la certezza sulla identità tra il prodotto che si sta effettivamente installando con la descrizione tecnica del prodotto che si ha intenzione di installare.

Ambito	Settore	Azione
Definizione prototipo	Costruzione prototipo	Ricerca Progettazione Individuazione tecnica prototipo Realizzazione
	Caratterizzazione tecnica	Prove su prototipo Esame e attestazione conformità
Commercializzazione esemplari	Costruzione esemplari	Autorizzazione alla commercializzazione (omologazione) Produzione Stoccaggio/trasporto Immissione in commercio
	Costruzione opera	Acquisto esemplare Accettazione in sito Montaggio/assemblaggio Attestazione corretta installazione

Schema 2 - Ideazione&Installazione

È un sistema che permette la commercializzazione non solo di ciò che è prestabilito, ma soprattutto solo di ciò che è registrato.

È un sistema di autorizzazione alla commercializzazione.

I sistemi, o regimi, di autorizzazione alla commercializzazione hanno tutti il medesimo obiettivo, possono avere procedure diverse di realizzazione, ma spesso hanno strumenti simili.

Questi sistemi, in quanto istituiti in corrispondenza ad un rischio sensibile da cui tutelare il “consumatore” (utente finale), o perché lo comporta o perché lo evita, non sono effettivamente riferiti in maniera univoca ad una specie merceologica.

Il provvedimento che li istituisce è spesso collegato ad un solo tipo di rischio. Negli estintori portatili d’incendio, per esempio, il rischio che un principio d’incendio si propaghi è ovviato dalla garanzia che l’estintore stesso sia omologato dal Ministero dell’interno (Autorità responsabile per la tutela da quel rischio), mentre il rischio che il medesimo estintore portatile non scoppi è ovviato dalla garanzia che è marcato CE (PED) se-

condo procedure stabilite dalla UE (Commissione, Autorità nazionali, organismi notificati).

L’estintore portatile d’incendio è soggetto a due distinti regimi di autorizzazione alla commercializzazione: uno nazionale - l’omologazione del Ministero dell’Interno, l’altro, comunitario - la marcatura CE (PED) dell’UE. Conseguentemente un estintore portatile d’incendio deve essere corredato di due tipi distinti di documentazione: la Dichiarazione di conformità per il Ministero dell’interno che ci dice che “spegne” e la marcatura CE (PED - con tutta la documentazione di accompagnamento prevista) che dice che “non scoppia”. Anche la marcatura CE(PED) prevede un “dichiarazione di conformità”!

Esistono prodotti antincendio risultanti soggetti a differenti regimi di commercializzazione comunitaria!

Il discorso cambia poco: unica marcatura CE, ma differenti documentazioni di “accompagnamento” per ciascun provvedimento comunitario applicabile.

Tutto procede sotto l’unica iniziativa del fabbricante che deve capire a quali provvedi-

menti comunitari il suo prodotto è sottoponibile e di quali documentazioni di “accompany” deve essere corredato (a quali procedure di Attestazione della Conformità - AoC deve sottoporre il proprio prototipo).

Tutto si svolge sotto la responsabilità di chi dovrà accettare quei prodotti in cantiere, di chi dovrà collaudare i dispositivi installati, di chi dovrà attestare che l'attività è conforme, di chi dovrà accertare che l'attività è conforme. In realtà è tutto molto semplice, basta solo sapere dove andare a guardare.

Il valore aggiunto dell'omologazione negli estintori portatili d'incendio

Prescindendo dalla dichiarazione di conformità e dalla norma tecnica individuante il prodotto conforme, il legislatore può prevedere misure tecnico procedurali aggiuntive qualora ritenga possano apportare migliorie alla gestione del prodotto a tutela del consumatore (utente finale).

Obblighi e responsabilità per il produttore (art.8 D.M.7.01.2005) (Condizioni/Requisiti per l'omologazione)

1. Il produttore e' tenuto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla osservanza dei seguenti adempimenti:
 - a. garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione;
 - b. impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE attuata con decreto legislativo n. 93/2000;
 - c. emettere per ogni estintore portatile d'incendio la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3, lettera f);
 - d. fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3, lettera g);
 - e. punzonare sull'estintore portatile d'incendio l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore.

Queste misure tecnico procedurali sono presentate quali condizioni/requisiti da ottemperare per ottenere il rilascio dell'omologazione o per evitarne l'annullamento.

«Libretto uso e manutenzione» (lett.g art.3 D.M.7.01.2005)

Si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:

- 1) modalità ed avvertenze d'uso;
- 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
- 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
- 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
- 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Va da sé che l'emissione della dichiarazione di conformità implichi il rispetto di dette condizioni/requisiti in quanto, le stesse, concorrono inequivocabilmente alla costituzione del “prototipo omologato”.

In questo caso esiste differenza tra il “prototipo omologato” e il “prototipo certificato”! Queste condizioni/requisiti consistono in adempimenti del fabbricante/produttore di cui il Legislatore vuole la certa osservanza ai fini di quell'equivalenza da garantire al “consumatore” (utente finale).

Consistono in richieste a forte carattere gestionale che possono determinare un'influenza sul mantenimento delle caratteristiche tecniche riscontrate sul “prototipo certificato”. Stiamo parlando, quindi, della sfera di competenza che attiene appunto al sistema omologativo: al valore aggiunto dell'omologazione!

La prima richiesta è garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione. Il fabbricante deve porre in essere sistemi di

esame e monitoraggio garantendone il riscontro da parte dell'Autorità vigilante. Può anche avvalersi di una parte "terza" od operare in regime di qualità. Ciò comporterebbe il certo rispetto del disposto ministeriale che, comunque, rimane sempre sottoposto a Vigilanza dell'Autorità.

La seconda richiesta può sembrare ovvia, ma serve essenzialmente per garantire un coordinamento tra i due sistemi di commercializzazione applicabili.

Si cerca di evitare "anse" di vuoto istituzionale tra l'omologazione e la marcatura CE: Obbligare il fabbricante/produttore ad impiegare solo materiali, componenti ed accoppiamenti conformi alla PED e alla sua attuazione D.Lgs. n.93/2000.

Il disposto del Ministero dell'Interno ribadisce più volte questo coordinamento creando così i presupposti per l'applicazione delle procedure di annullamento di cui all'articolo 10 del D.M. 7/01/2005.

Poi viene formulata l'emissione della dichiarazione di conformità, di cui all'articolo 3, lettera f), che si pone come disposto fondamentale del legislatore costituendo, come già detto, lo strumento principe del "sistema".

Caratteristica peculiare del provvedimento sugli estintori portatili d'incendio è proprio la quarta richiesta: la fornitura a corredo di ogni esemplare del "libretto uso e manutenzione" di cui all'articolo 3, lettera g).

La disposizione è da intendersi certamente in senso "largo": il fabbricante metta in grado il proprietario/gestore di ciascun estintore portatile d'incendio di consultare immediatamente un "libretto uso e manutenzione" corrispondente.

Ultima richiesta è il punzonamento sull'estintore portatile d'incendio dei dati identificativi: l'anno di costruzione, il numero di matricola e il codice costruttori.

Questi sono strumenti caratteristici del provvedimento che istituisce l'omologazione degli estintori portatili d'incendio.

Oltre all'evidente importanza degli elementi identificativi, sono le informazioni tecniche

Caratteristica peculiare del provvedimento sugli estintori portatili d'incendio è proprio la quarta richiesta: la fornitura a corredo di ogni esemplare del "libretto uso e manutenzione" di cui all'articolo 3, lettera g)

del "libretto uso e manutenzione a costituire la grande novità del settore. Per la prima volta si è fornito uno strumento al proprietario non tecnico con cui indicare al manutentore cosa vuole.

Elementi sensibili, come i pezzi di ricambio e le coppie di serraggio, sono indicati in maniera esplicita.

È un documento di chiaro supporto tecnico commerciale.

Esso permette una effettiva azione informata nello spirito di quel coinvolgimento del titolare nella sicurezza del proprio luogo di lavoro.

Le conclusioni

L'omologazione può essere un valore aggiunto.

Negli estintori portatili d'incendio già ora lo è perché comporta l'istituzione di strumenti di indubbio valore tecnico non previsti dalla norma tecnica.

Il vero valore aggiunto, negli estintori come in molti altri prodotti, è l'organizzazione del sistema di vigilanza di cui l'omologazione è la base di partenza.

Questa si avvale dell'organizzazione del sistema di commercializzazione.

Un corretto regime di commercializzazione permette la qualità di tutta la "filiera" fino alla garanzia che i prodotti che vengono effettivamente installati corrispondano a quelli di progetto.